



COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 59 della Giunta comunale

OGGETTO: Concessione alla Schützen Kompanie Sulzberg Val de Sol di un contributo straordinario a sostegno delle spese per l'evento in occasione del 30° anniversario di rifondazione.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **sedici** del mese di **giugno**, alle ore 10.00, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Redolfi Giacomo - Sindaco
2. Pasquali Mario - Vicesindaco
3. Dalla Valle Irene - Assessore
4. Gosetti Luca - Assessore
5. Barbetti Roberta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Michelotti dott.ssa Monica.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Pasquali Mario, nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Concessione alla Schützen Kompanie Sulzberg Val de Sol di un contributo straordinario a sostegno delle spese per l'evento in occasione del 30° anniversario di rifondazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione istruttoria predisposta dagli uffici competenti, dalla quale risulta quanto segue.

L'art. 2 dello Statuto comunale prevede che *“il Comune... sostiene e valorizza il volontariato e le libere Associazioni... valorizzando il patrimonio storico ed artistico e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove la più ampia collaborazione fra le istituzioni culturali”* ed inoltre *“Valorizza l'equilibrio e l'esperienza dei giovani e degli anziani per garantire la loro presenza attiva nel tessuto sociale”*.

Il comma 1. dell'art. 3 dello Statuto comunale prevede altresì che *“Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato”*.

Ai sensi dell'art 5 del “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, ai sensi dell'art. 7 L.R. 31/07/1993 n. 13” (di seguito indicato per brevità come “Regolamento”), approvato con Deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 09/10/2014, così come modificato dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 dd. 29 febbraio 2016 e n. 14 dd. 31 marzo 2021:

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti nel Comune, quando sussistano le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento; in materia di assistenza, l'intervento può essere disposto nei limiti di cui all'art. 17 del presente regolamento;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione del Comune. La loro costituzione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 1 anno, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

3. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali: - gli enti, le associazioni, le società, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali; - le attività promosse in settori d'intervento per i quali si ritenga che l'offerta sia sufficiente; - le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento dei cittadini o di associazioni appartenenti al Comune di Mezzana. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione, fra l'altro, a favore delle associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune.”

Premesso che:

- con nota assunta al protocollo comunale n. 1761 di data 9 marzo 2026 l'Associazione “Schützen Kompanie Sulzberg Val de Sol” ha chiesto la concessione di un contributo straordinario a sostegno delle spese per la realizzazione della manifestazione denominata “30° Rifondazione SK. Sulzberg-Val de Sol”, in programma a Mezzana il 28 giugno 2026;
- dalla relazione descrittiva allegata risulta che l'iniziativa si svolgerà a Mezzana il 28 giugno 2026, con un numero di partecipanti previsto pari a circa 400 persone;
- il programma comprende, tra l'altro, momenti culturali e commemorativi, interventi musicali, la benedizione della nuova bandiera della Compagnia, la sfilata con le autorità e le associazioni presenti, nonché momenti conviviali e di intrattenimento aperti alla comunità;
- l'evento coinvolge la popolazione locale e le realtà associative del territorio, contribuendo alla valorizzazione delle tradizioni storiche e culturali, della partecipazione civica e del tessuto sociale;
- l'iniziativa, anche per la presenza prevista di partecipanti provenienti dalla Valle di Sole e da altri territori, può produrre ricadute positive in termini di promozione del paese e delle strutture locali;

- la richiesta, per contenuto e finalità, è riconducibile alle finalità statutarie e alle fattispecie previste dal Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

Vista la domanda e la documentazione a corredo, comprensiva della relazione descrittiva, della dichiarazione di responsabilità e del preventivo finanziario della manifestazione.

Dato atto che il preventivo finanziario allegato alla domanda espone spese previste per Euro 9.200,00, entrate previste per Euro 3.500,00 e un disavanzo presunto di Euro 5.700,00.

Ricordato come il regolamento comunale per la concessione di contributi ad enti ed associazioni, come approvato con deliberazione consiliare nr. 16 di data 9 ottobre 2014 e modificato con deliberazioni n. 12 dd. 29 febbraio 2016 e n. 14 dd. 31 marzo 2021, stabilisca la possibilità per il Comune di incentivare e per questo sostenere economicamente attività poste in essere in un'ottica di sviluppo socio-culturale e ricreativo-sportivo della popolazione, nonché dei settori di promozione socio economica della realtà locale.

Ritenuto, in considerazione dell'interesse pubblico dell'iniziativa, della coerenza con le finalità istituzionali del Comune e della disponibilità di bilancio, di accogliere la richiesta mediante concessione di un contributo straordinario di Euro 3.000,00, quale concorso parziale alla copertura delle spese.

Precisato che il contributo concesso costituisce limite massimo erogabile e che la liquidazione avverrà a consuntivo, previa presentazione di idonea documentazione fiscale e contabile, nonché della rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate effettivamente acquisite, con eventuale rideterminazione dell'importo in caso di minori spese o maggiori entrate.

Accertata la disponibilità al capitolo 1295 - PCF U.1.04.04.01.001 del bilancio 2026/2028 – esercizio 2026.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l'articolo 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 di data 29 dicembre 2025, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, il bilancio di previsione finanziario 2026-2027-2028, la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Visti i successivi provvedimenti di variazione.

Visto il Decreto Sindacale n. 13 di data 31 dicembre 2025 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2026, così come modificato dal decreto sindacale n. 4 di data 4 maggio 2026.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 di data 13 gennaio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 – parte finanziaria (ex art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.).

Precisato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 di data 26 marzo 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
 - il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Vista l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressa ai sensi dell'articolo 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2..

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n° 9 dd. 20.02.2007 e s.m. e i.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 29/02/2016.

Visto il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 dd. 29.02.2016.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a

ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di concedere, per le motivazioni specificate in premessa, alla Schützen Kompanie Sulzberg Val de Sol un contributo di Euro 3.000,00 a sostegno delle spese per l'organizzazione dell'iniziativa descritta nelle premesse e relative al 30° anniversario della rifondazione dell'Associazione, in evasione alla richiesta assunta al prot.n. 1761 di data 9 marzo 2026.
2. Di impegnare la spesa derivante dal presente atto e quantificata nell'importo di Euro 3.000,00, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m. e i., al capitolo 1295 - PCF U.1.04.04.01.001 del bilancio 2026/2028 – esercizio 2026, che presenta adeguata disponibilità.
3. Di dare atto che il contributo concesso è quello massimo erogabile e che alla sua esatta quantificazione ed eventualmente rideterminazione si provvederà in sede di liquidazione, previa rendicontazione della spesa sostenuta e delle entrate effettive ottenute.
4. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2026.
5. Di precisare che ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 34/2019 (decreto crescita) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 e recentemente convertito in legge (L. 14 giugno 2019, n. 55) rubricato Obblighi informativi erogazioni pubbliche, è obbligatorio pubblicare per i soggetti beneficiari nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario non inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato, valutati complessivamente a prescindere dai singoli importi entro il 30 giugno di ogni anno.
6. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto è possibile presentare:
 - opposizione, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni.
7. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

S U C C E S S I V A M E N T E

Ravvisata l'urgenza di rendere il presente provvedimento immediatamente efficace, in considerazione della prossimità della manifestazione, in programma il 28 giugno 2026, e della necessità di comunicare tempestivamente all'Associazione beneficiaria l'esito della richiesta, consentire la regolare programmazione organizzativa dell'evento e dare corso senza ritardo ai conseguenti adempimenti contabili e amministrativi.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO

Pasquali Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

Michelotti dott.ssa Monica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).